ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N. 08 del 22 luglio 2026

R.G.P. n ...23... **del** ...23/07/2026...

Oggetto: Modifica e integrazione del "Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" a seguito di emendamenti tecnici contestuali e pareri dell'Organo di Revisione.

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023 (RUD n. 204 del 01/03/2023), ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona";

- il provvedimento sindacale n. 04 del 27/02/2026 (RUD n. 221 del 27/02/2026), recante ad oggetto "Conferimento incarico di Posizione Organizzativa/Nomina responsabili di settore e vice responsabili di settore", con cui è stato attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del 2° Settore con l'assegnazione delle funzioni ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 06 Luglio 2026 è stato approvato il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199".

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 attribuisce agli Enti locali la facoltà di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, con esclusione o riduzione delle sanzioni e degli interessi;

- l'adozione di tale istituto risponde all'esigenza di massimizzare il recupero della componente capitale delle entrate comunali, ridurre il contenzioso pendente e favorire gli equilibri di bilancio mediante l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione dei residui attivi vetusti;

CONSIDERATE le note di emendamento tecnico predisposte dal Responsabile del 2° Settore volte ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo regolamentare, ed in particolare:

- la nota prot. n. 16132 del 25/06/2026 con la quale si propone:
 1. **Modifica all'art. 5 , comma 1 :** nel testo dell'art.5,comma 1,la parola *"trimestrale"*, è soppressa e sostituita dalla seguente *"mensile"*;
 2. **Modifica dell'art. 2, commi 2 e 3:** all'art.2,comma 2 e all'art.2,comma 3, la cifra «2025» è soppressa e sostituita dalla seguente **«2026»**;
 3. **Modifica dell' Art. 3, comma 1:** All'art.3, comma 1, le parole : «pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente entro il medesimo termine di cui sopra» sono soppresse;
- la nota prot. 16527 del 30/06/2026 con la quale si propone:

 Integrazione all'art.Art. 3, (Procedura per la definizione agevolata) dopo il comma 1-quater dell'articolo 3, è inserito il seguente comma 1-quinquies comma :

 1. **"1-quinquies.** *Limitatamente ai carichi inclusi in ingiunzioni fiscali o titoli già formalmente avviati alla procedura di riscossione coattiva, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso di istruttoria pari a € 15,00 per ciascuna istanza presentata, a parziale copertura dei costi amministrativi e di gestione informatica della pratica. Il pagamento deve essere tassativamente effettuato tramite i canali elettronici dell'Ente (Nodo PagoPA) prima della trasmissione della domanda. La relativa ricevuta telematica di avvenuto versamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima. Il contributo fisso di istruttoria non è rimborsabile in alcuna ipotesi, ivi compresi il diniego totale o parziale o l'inefficacia della definizione agevolata."*

 2. Coordinamento dell'Articolo 2 (Oggetto della definizione agevolata),comma 3,al fine di coordinare le voci di debito con il nuovo contributo , l'art. 2, comma 3 è integrato con l'inserimento della lettera F) come di seguito formulata:

 "[...] 3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5: [...] ***f) del contributo fisso di istruttoria di cui al successivo Articolo 3, comma 1-quinquies, laddove applicabile.***

CONSIDERATO che la suddetta proposta integrata, costituente l'Emendamento Tecnico Unitario, è stata trasmessa in data 30/06/2026 all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la proposta di regolamento in oggetto è stata sottoposta al vaglio dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente in relazione ai successivi apporti modificativi ed emendativi trasmessi dal Responsabile del 2° Settore;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito delle istruttorie condotte sulle note emendative fornite dal servizio proponente, ha espresso due distinti pareri favorevoli, e precisamente:

- con Verbale n. 13 del 29/06/2026, avente ad oggetto l'esame della proposta consiliare n. 04 del 23/06/2026 come integrata dalle prime proposte di emendamento di cui alla nota prot. n. 16132/2026;
- con Verbale n. 14 del 02/07/2026, acquisito al protocollo generale dell'Ente a mezzo PEC in data 03/07/2026 al n. 16784, con cui il Collegio – richiamato il proprio precedente Verbale n. 13 – ha espresso parere favorevole definitivo sulla proposta n. 04 del 23/06/2026 così come

ulteriormente integrata e completata dall'Emendamento Tecnico Unitario trasmesso con nota prot. n. 16527 del 30/06/2026;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare gli artt. 42, 49, 134 e 147-bis;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

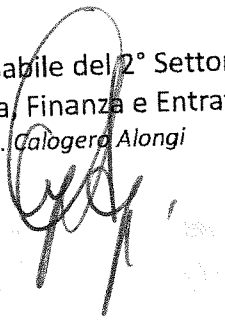
- DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni apportate al "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", allegato alla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06 Luglio 2026, mediante il recepimento formale dei singoli emendamenti analizzati e favorevolmente esitati dal Collegio dei Revisori dei Conti con i Verbali n. 13 del 29/06/2026 e n. 14 del 02/07/2026 (acquisiti rispettivamente al prot. n. 00016317 del 29/06/2026 e al prot. n. 16784 del 03/07/2026), di seguito dettagliati per singolo oggetto:

1. EMENDAMENTO N. 1 (Nota prot. n. 16132 del 25/06/2026):
 Modifica all'Articolo 5, comma 1: nel testo dell'articolo 5, comma 1, la parola *«trimestrale»* è soppressa e sostituita dalla parola *«mensile»* al fine di rimodulare la cadenza temporale di versamento delle rate;
2. EMENDAMENTO N. 2 (Nota prot. n. 16132 del 25/06/2026):
 Modifica all'Articolo 2, commi 2 e 3: all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 2, comma 3, la cifra *«2025»* è soppressa e sostituita dalla cifra *«2026»*, determinando l'estensione dell'arco temporale dei titoli definibili fino all'anno 2026;
3. EMENDAMENTO N. 3 (Nota prot. n. 16132 del 25/06/2026):
 Modifica all'Articolo 3, comma 1: all'articolo 3, comma 1, le parole *«pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente entro il medesimo termine di cui sopra»* sono integralmente soppresse in quanto ridondanti;
4. EMENDAMENTO N. 4 (Nota prot. n. 16527 del 30/06/2026):
 Integrazione all'Articolo 3 (Procedura per la definizione agevolata): dopo il comma 1-quater dell'articolo 3, è inserito il seguente comma 1-quinquies: *«1-quinquies. Limitatamente ai carichi inclusi in ingiunzioni fiscali o titoli già formalmente avviati alla procedura di riscossione coattiva, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso di istruttoria pari a € 15,00 per ciascuna istanza presentata, a parziale copertura dei costi amministrativi e di gestione informatica della pratica. Il pagamento deve essere tassativamente effettuato tramite i canali elettronici dell'Ente (Nodo PagoPA) prima della trasmissione della domanda. La relativa ricevuta telematica di avvenuto versamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima. Il contributo fisso di istruttoria non è rimborsabile in alcuna ipotesi, ivi compresi il diniego totale o parziale o l'inefficacia della definizione agevolata.»*;
5. EMENDAMENTO N. 5 (Nota prot. n. 16527 del 30/06/2026):

Coordinamento formale dell'Articolo 2 (Oggetto della definizione agevolata), comma 3: al fine di coordinare le voci di debito con l'introduzione del contributo di istruttoria, il comma 3 dell'articolo 2 è integrato con l'inserimento della lettera f), così formulata: *«f) del contributo fisso di istruttoria di cui al successivo Articolo 3, comma 1-quinquies, laddove applicabile.»*;

- DI APPROVARE, per l'effetto delle modifiche sopra descritte, il testo definitivo del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", composto da n. 8 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- DI DARE ATTO che, in conformità all'onere specificato dall'organo di revisione nel citato parere n. 14/2026 e ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge n. 199/2025, il succitato Regolamento acquisterà efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e che lo stesso verrà trasmesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici.
- DI DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore – Ragioneria, Finanza e Entrate l'adozione di tutti gli atti gestionali, tecnici ed applicativi conseguenti alla presente approvazione, ivi compresi la predisposizione della modulistica e la pubblicazione delle istruzioni operative per l'accesso al beneficio tramite i canali telematici dell'Ente (PEC/PagoPA).
- DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di consentire la tempestiva attuazione delle procedure ed il rispetto delle scadenze previste.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi



COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI ARAGONA AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice 2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata 5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione 7
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti 7
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata 8
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere 9
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento 9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).*

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e sulla base dell'analisi condotta sulle risultanze del bilancio comunale e sull'andamento storico della riscossione coattiva, rientrano nella definizione agevolata le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, i cui avvisi di accertamento esecutivi o le cui ingiunzioni di pagamento (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) siano stati notificati dall'Ente o dai soggetti terzi iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, **a decorrere dall'anno di imposta 2017** e sono le seguenti[1]:

- ❑ Imposta municipale propria (IMU)[2]/Imposta comunale sugli immobili (ICI)[3]
- ❑ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)[4]

[1] *L'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono introdurre autonomamente definizioni agevolate delle proprie entrate, tra l'altro, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. Pertanto, l'adozione della definizione agevolata deve essere preceduta da un'attenta analisi dell'impatto della stessa sui residui attivi e gli accertamenti conservati in bilancio, tenendo conto del grado di svalutazione degli stessi, al fine di valutare l'impatto sugli equilibri di bilancio. Inoltre, la stessa dovrebbe essere particolarmente rivolta a favorire la riscossione dei crediti di dubbia e difficile esigibilità. L'analisi dovrebbe anche analizzare il prevedibile impatto positivo della sua adozione sulla riscossione delle entrate dell'ente.*

[2] *Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.*

[3] *Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.*

[4] *Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.*

- ❑ Tassa sui rifiuti (TARI)[5]/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES[6])/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 22 D.Lgs 22/1997) (TIA1) (art. 238 D.Lgs 152/2006) (TIA 2)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)[7]/TARIFFA CORRISPETTIVA[8]
- ❑ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)[9] / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)[10]
- ❑ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni[11] / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari[12]
- ❑ imposta di soggiorno[13]/contributo di sbarco[14]
- ❑ sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
- ❑ oneri edilizi e contributo costo di costruzione
- ❑ canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria[15]
- ❑ canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate[16]
- ❑ proventi da concessioni e locazioni

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), divenuti esecutivi nel periodo dal 2022 al 2026[17];
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), notificate nel periodo dal 2022 al 2026.

[5] *Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.*
[6] *Art. 14 D.L. 201/2011.*
[7] *Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.*
[8] *Art. 1, comma 668, L. 147/2013.*
[9] *Artt. 38-57 D.Lgs 507/1993.*
[10] *Art. 63 D.Lgs 446/1997.*
[11] *Artt. 1-37 D.Lgs 507/1993.*
[12] *Art. 62 D.Lgs 446/1997.*
[13] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[14] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[15] *Art. 1, commi 816-835, L. 160/2019.*
[16] *Art. 1, commi 836-845, L. 160/2019.*
[17] *L'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti"*

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie *(fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale)*;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
- I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, del contributo fisso di istruttoria di cui al successivo Articolo 3, comma 1-quinquies, laddove applicabile.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ❑ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
- ❑ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
- ❑ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30

settembre 2026[18] la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili[19], con le modalità definite dal competente servizio comunale (*o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*).

1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, la tracciabilità delle richieste e l'incolumità del servizio ed evitare il sovraffollamento degli sportelli, **l'istanza deve essere presentata tassativamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo istituzionale dell'Ente tributi@pec.comune.aragona.ag.it.

1-ter. I contribuenti privati sprovvisti di casella PEC propria possono presentare l'istanza avvalendosi di intermediari abilitati (quali commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, patronati o associazioni di categoria), i quali provvederanno alla trasmissione telematica a mezzo PEC della richiesta, previa apposita delega sottoscritta dal contribuente e allegata all'istanza unitamente al documento d'identità del delegante. È parimenti consentita la presentazione dell'istanza tramite la casella PEC di soggetti terzi (quali parenti o conoscenti), purché alla stessa siano allegate l'apposita delega sottoscritta dal richiedente e la dichiarazione congiunta del titolare della PEC di accettazione della trasmissione e di elezione di domicilio speciale presso il medesimo indirizzo telematico mittente.

1-quater. In via del tutto eccezionale, e al solo fine di non ledere i diritti dei cittadini impossibilitati all'utilizzo degli strumenti telematici o privi di assistenza tecnica, è ammessa la consegna dell'istanza in formato cartaceo direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, esclusivamente previo appuntamento telefonico o telematico, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ufficio Tributi."

1-quinquies. Limitatamente ai carichi inclusi in ingiunzioni fiscali o titoli già formalmente avviati alla procedura di riscossione coattiva, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso

[18] *Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

[19] *Considerando che all'atto di presentazione della dichiarazione il debitore deve essere a conoscenza dei debiti pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata, si ritiene che lo stesso soggetto abbia il diritto di ricevere, previa richiesta o con altre modalità definita dall'Ente, un prospetto che elenchi i carichi definibili. La disposizione deve essere adattata in base all'organizzazione dell'Ente.*

di istruttoria pari a € 15,00 per ciascuna istanza presentata, a parziale copertura dei costi amministrativi e di gestione informatica della pratica. Il pagamento deve essere tassativamente effettuato tramite i canali elettronici dell'Ente (Nodo PagoPA) prima della trasmissione della domanda. La relativa ricevuta telematica di avvenuto versamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima. Il contributo fisso di istruttoria non è rimborsabile in alcuna ipotesi, ivi compresi il diniego totale o parziale o l'inefficacia della definizione agevolata.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune (*o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) entro il termine del 30 ottobre 2026[20] comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

[20] *Si consiglia di individuare un termine non eccessivamente distante da quello ultimo di presentazione istanza, ma sufficiente a dare risposta idonea per procedere con il versamento della prima o unica rata*

a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30 novembre 2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.[21]
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto, in armonia con i criteri stabiliti dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune*, tra le seguenti opzioni:
 - ❑ *fino a euro 100,00:* nessuna rateizzazione (pagamento in unica soluzione);
 - ❑ *da euro 100,01 a euro 500,00:* fino a un massimo di **4 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 500,01 a euro 3.000,00:* fino a un massimo di **12 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00:* fino a un massimo di **24 rate mensili**;
 - ❑ *oltre euro 6.000,00:* fino a un massimo di **36 rate mensili**.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di non oltre 2 punti %*) oppure al tasso del 2%.

[21] *Si ricorda che l'art. 1, comma 106, della L. 199/2025 stabilisce che gli enti devono consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata[22].

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni[23].
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente

[22] *L'ente può stabilire liberamente le modalità di pagamento, nel limite di quanto ammesso dalle vigenti normative.*
[23] *Per analogia con la norma dell'art. 15-ter, comma 3, DPR 602/1973.*

regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (*salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo*) e di cui all'articolo 10 delle preleggi (*salvo diversa previsione statutaria*).
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Comune di Aragona

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 13 del 29.06.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 08.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Sergio Speranza (Presidente), Dott. Diego Bellini (Componente), Dott. Giovanni Gentile (componente), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.02.2025, (immediatamente esecutiva).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.06.2026, pervenuta tramite PEC in data 24.06.2026, avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30.12.2025, N. 199"

Premesso che

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), ai commi 102-109 dell'articolo 1, introduce un istituto di particolare rilievo per la finanza territoriale: la possibilità per Regioni ed enti locali di disciplinare, con proprio regolamento, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali.
Si tratta di una misura nuova e strutturale, distinta dall'articolo 13 della legge 289/2002 (parzialmente abrogato dal comma 110), coerente con l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e con la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
L'introduzione della definizione agevolata si colloca nel solco delle misure deflattive e di miglioramento della riscossione, ma presenta profili delicati sotto il versante degli equilibri di bilancio e della responsabilità amministrativo-contabile.
La scelta dell'ente di aderire a tale nuovo istituto coinvolge anche l'organo di revisione che dovrà rilasciare un proprio parere sul regolamento attuativo. Obbligo che non assume un carattere meramente formale, ma che deve essere il frutto di una corretta valutazione delle implicazioni e dei riflessi che tale istituto può avere sulla «situazione economico finanziaria e nella capacità dell'ente di incrementare la riscossione delle proprie risorse» (comma 107) bilanciando l'esigenza di riscossione con la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il perimetro normativo dell'istituto

Un primo controllo da effettuare riguarda il perimetro di applicazione della definizione.

Il comma 102 consente agli enti territoriali di introdurre, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, diverse «tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi», entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale.

La norma consente per le entrate tributarie la possibilità di riduzione e/o azzeramento di sanzioni e interessi salvaguardando la "parte capitale" estendendo la possibilità di definire anche le entrate di natura patrimoniale (comma 109). Rimangono fuori per esplicita disposizione della norma (comma 105) l'Irap (per le Regioni) e le compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Possono essere oggetto di definizione (comma 103) anche agli atti già accertati (anche in riscossione coattiva), le liti pendenti ed anche tutte quelle situazioni non ancora oggetto di accertamento attraverso l'attivazione dell'istituto della compliance oppure tramite l'emersione spontanea (ravvedimento) da parte del contribuente.

Il vincolo degli equilibri di bilancio e il nodo del Fcde

Il comma 102 oltre ad imporre il rispetto dei principi costituzionali (articoli 23, 53 e 119 della Costituzione) e dei principi dell'ordinamento tributario sottopone l'ente ad una valutazione in ordine alla salvaguarda dell'equilibrio dei bilanci con particolare riguardo, ai crediti di difficile esigibilità, sebbene tale riferimento secondo la Nota IFEL del 27 gennaio 2026 non ha carattere vincolante, tenendo altresì conto (comma 107) della situazione economico finanziaria e nella capacità dell'ente di incrementare la riscossione delle proprie risorse.

Tutte queste valutazioni e/o considerazioni possono essere riscontrate per il tramite di una "nota tecnica" dell'ente sulla base di una stima del grado di adesione e dei possibili effetti, in termini di miglioramento del bilancio comunale, che consentano di valutare positivamente la convenienza economica e finanziaria della misura.

Particolare attenzione è da rivolgere all'impatto sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) poiché la definizione agevolata comporta, strutturalmente, una rinuncia parziale al credito (per sanzioni e interessi) soprattutto nel caso in cui l'ente non abbia adeguatamente accantonato a Fcde i crediti di difficile esigibilità poiché la riduzione del valore nominale dei residui può generare squilibri finanziari.

Di converso invece la definizione di crediti coperti interamente dal Fcde oppure addirittura stralciati dal conto del bilancio e appostati a stato patrimoniale restituiscono effetti positivi sia in termini di equilibrio che di emersione di maggior risultato di amministrazione.

L'organo di revisione, pertanto, nell'esprimere il proprio parere sul regolamento deve essere messo in condizione di poter valutare, per ogni singola risorsa definibile, la coerenza dei crediti iscritti o non iscritti in bilancio sulla base del grado di anzianità e vetusta dei residui, l'adeguatezza del Fcde rispetto al minor gettito atteso, la sostenibilità finanziaria della misura, anche in termini di cassa; la stima del tasso di adesione sulla base delle serie storiche di riscossione oppure per il tramite si simulazioni prudenziali.

Il fronte della definizione delle liti pendenti e la conciliazione agevolata dei ricorsi

Come abbiamo già illustrato il perimetro delle possibilità previste dalla norma è ampio. Il comma 103 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti. Nell'analisi del regolamento occorre verificare preliminarmente che la norma non disciplina espressamente la sospensione del processo e tantomeno la sospensione dei termini di impugnazione.

L'analisi deve poi essere estesa acquisendo informazioni da parte dell'ente sull'incidenza che l'adesione potrebbe avere sulla copertura degli effetti finanziari della possibile estinzione del giudizio, sulla stima dei rischi soccombenza (analisi costi/benefici).

In assenza di una disciplina chiara sulla sospensione dei termini di impugnazione, il regolamento non può derogare a norme processuali: eventuali previsioni eccedenti la competenza regolamentare devono essere oggetto di rilievo.

Termine di approvazione ed efficacia

Come ormai più volte ribadito su queste pagine la legge non vincola l'adozione del regolamento al termine di approvazione del bilancio. Il regolamento può essere oggetto di approvazione consiliare anche dopo la scadenza del 28 febbraio. La norma prescrive termini perentori sia per l'attribuzione dell'efficacia del regolamento, i cui effetti decorrono dalla pubblicazione sul sito istituzionale nonché sui termini di adesione che non possono essere inferiori a 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito.

L'indicazione chiara di tali termini previsti nel regolamento deve essere riscontrata dal revisore ai fini di una valutazione positiva dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Collegio dei Revisori dei conti visti:

i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- pareri favorevoli espressi dal Dirigente del 2° Settore, Ragioneria Finanza ed Entrate, geom. Calogero Alongi, in data 23/06/2026, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
- il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la proposta di approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata delle Entrate comunali, che si compone di n. 8 articoli, sviluppati nei seguenti punti:
 - Oggetto del Regolamento
 - Oggetto della Definizione Agevolata
 - Procedura per la Definizione Agevolata
 - Effetti della dichiarazione
 - Versamento degli importi dovuti
 - Perfezionamento della Definizione Agevolata
 - Definizione Agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
 - Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento.

VISTO l'Emendamento Tecnico Unitario alla proposta di deliberazione n. 04 del 23 giugno 2026, indicato in oggetto, unitamente alla Relazione Istruttoria e al relativo parere tecnico in merito alle proposte di emendamento " presentate dal cittadino sig. Omissis " allo schema di «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pervenuti tramite PEC in data 25/06/2026 con prot. n. 16132/2026;

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 4 del 23.06.2026, **onerando l'ente** affinché il provvedimento – che acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore – venga trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sergio Speranza

Dott. Diego Bellini

Dott. Giovanni Gentile

firmato digitalmente

Comune di Aragona

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 14 del 02.07.2026

L'anno duemila ventisei, il giorno 2 del mese di luglio , alle ore 09.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, mediante conferenza telefonica ed attraverso i sistemi digitali a disposizione, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.02.2025, (immediatamente esecutiva) composto dai sigg:

-Dott. Sergio Speranza -Presidente;

-Dott. Diego Bellini- Componente;

-Dott. Giovanni Gentile -Componente.

per prendere in esame la Proposta di Deliberazione consiliare n. 04 del 23/06/2026 recante ad oggetto: "Approvazione Regolamento Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" – Nota di emendamento tecnico per integrazione testo regolamentare," Tale proposta 3' stata trasmessa tramite **pec del 30.06.2026 prot. 16527/2026.**

CONSIDERATO che l'Emendamento Tecnico Unitario in epigrafe è diretto a integrare il testo del "Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali", formulato ai sensi dell'art. 1, commi 102-109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

RILEVATO che la suddetta nota di emendamento è pervenuta in data 30/06/2026 tramite PEC (prot. n. 16527/2026);

VISTO ed esaminato l'Emendamento Tecnico Unitario alla proposta di deliberazione n. 04 del 23 giugno 2026, indicato in oggetto;

Visti:

-i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

-pareri favorevoli espressi dal Dirigente del 2° Settore, Ragioneria Finanza ed Entrate, geom. Calogero Alongi, in data 23/06/2026, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

-il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;

-il D.Lgs n. 118/2011;

-lo Statuto Comunale vigente;
-il Regolamento di Contabilità vigente;
-la proposta di approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata delle Entrate comunali, che si compone di n. 8 articoli, sviluppati nei seguenti punti:
Oggetto del Regolamento
-Oggetto della Definizione Agevolata
-Procedura per la Definizione Agevolata
-Effetti della dichiarazione
-Versamento degli importi dovuti
-Perfezionamento della Definizione Agevolata
-Definizione Agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
-Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento.

Richiamato il Verbale n. 13 del 2706/2026 di questo Collegio dei Revisori:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 4 del 23.06.2026, così come integrata dall'EmendamentoTecnico Unitario trasmesso con nota prot. 16527/2026, **onerando l'ente** affinché il provvedimento – che acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore – venga trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Sergio Speranza
Dott. Diego Bellini
Dott. Giovanni Gentile
firmato digitalmente

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate *geom. Calogero Alongi*

Parere di regolarità contabile
Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate *geom. Calogero Alongi*